



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'ALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2009

Modifica all'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di rilascio di concessioni edilizie ai fini di tutela
e salvaguardia del territorio

ONOREVOLI SENATORI. - È sufficiente pensare alla tragedia che ha colpito la regione Sicilia nel mese scorso per rendersi conto di quanto sia consistente il problema del rischio idrogeologico nel nostro paese.

Il pericolo frane ed alluvioni investe tutto il territorio nazionale.

Sono infatti 5.581 i comuni a rischio idrogeologico, circa il 70 per cento dei comuni italiani.

Di essi 1.700 a rischio frana, 1.285 a rischio di alluvione e 2.596 a rischio sia di frana che di alluvione.

Sono la Calabria, l'Umbria e la Valle d'Aosta le regioni con la più alta percentuale di comuni classificati a rischio (il 100 per cento del totale), subito seguite dalle Marche (99 per cento) e dalla Toscana (98 per cento). Non solo tanti piccoli comuni ma anche molte delle grandi metropoli e delle città italiane sono considerate a rischio idrogeologico.

Il ripetersi di eventi calamitosi evidenzia uno sfruttamento intensivo e non programmato del territorio, di cui l'abusivismo, il disboscamento dei versanti, l'urbanizzazione irrazionale, sono le maggiori piaghe.

L'antropizzazione in particolare delle zone a ridosso dei corsi d'acqua, sempre più densamente occupate da abitazioni, insediamenti industriali, attività agricole e zootecniche, rappresenta uno dei problemi più rilevanti.

L'aggressione al territorio si manifesta non solo con fenomeni di abusivismo edilizio ma anche attraverso interventi di difesa idraulica che spesso si rivelano inefficaci. In molti casi infatti vengono realizzati argini senza un serio studio sull'impatto che possono portare a valle, vengono cementificati gli alvei e alterate le dinamiche naturali dei fiumi, si assiste a pratiche di escavazione selvaggia. Ne

deriva che, a fronte di una fragilità territoriale, bastano semplici temporali a provocare allagamenti e disagi per la popolazione.

Ad aggravare una situazione già compromessa concorrono gli effetti climatici. Diminuisce il numero medio annuo di giorni di pioggia, aumenta l'intensità delle precipitazioni che si concentrano in periodi sempre più brevi. Questo provoca effetti devastanti in situazioni già esposte a rischio dove è presente un'eccessiva antropizzazione delle aree di espansione naturale dei fiumi e dove non viene realizzata una corretta manutenzione dei corsi d'acqua.

Piuttosto che ridimensionarsi, con il passare del tempo, i problemi connessi al rischio idrogeologico e al degrado dei corsi d'acqua si fanno più gravi e preoccupanti.

Nonostante questa situazione sia sotto gli occhi di tutti, come gli ultimi eventi calamitosi testimoniano, in Italia non c'è ancora una vera e propria presa di coscienza e un'assunzione di responsabilità che induca ad adottare prese di posizione tali da ridimensionare drasticamente il pericolo e ridurre sensibilmente il rischio frane e alluvioni sul territorio nazionale.

Si registrano, tra l'altro, evidenti ritardi nell'approvazione dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per quanto sopra esposto, il presente disegno di legge, si propone di far fronte ad una vera e propria emergenza, che si è manifestata in tutta la sua drammaticità nella recente tragedia che ha colpito la provincia di Messina, introducendo una norma di salvaguardia e di tutela del territorio comunale al fine di garantirne la sicurezza dei cittadini.

A tale scopo, si dispone che i comuni non possano rilasciare concessioni edilizie nelle more di adozione e approvazione dei PAI e dei piani paesaggistici di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Inoltre si prevede la sospensione delle concessioni edilizie rilasciate nelle aree a rischio idrogeologico.

Ciò nel mentre si auspica l'avvio di una disciplina organica delle procedure di governo e salvaguardia del territorio, attraverso la partecipazione di tutti i soggetti interessati

affinché gli stessi possano individuare ed intervenire con tempestività sulle note e diffuse criticità, predisponendo una ricognizione e avviando una corretta gestione degli strumenti a disposizione per la tutela del territorio.

La drammaticità dei recenti eventi calamitosi, sintomatici di una più vasta situazione di degrado del territorio nazionale, evidenziano l'urgenza di tale provvedimento e la necessità di rapidi e drastici interventi per scongiurare ulteriori analoghe tragedie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Nelle more dell'adozione dei PAI e dei piani paesaggistici di cui all'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, i comuni non possono rilasciare concessione edilizie. Nelle more dell'aggiornamento dei PAI sono sospese le concessioni edilizie di opere e manufatti privati che insistono in aree individuate dai soggetti competenti come aree a pericolosità elevata (P3), molto elevata (P4), a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4)».